

**ORDINE DEL GIORNO
N. 196**

**DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE
OBIETTIVI DEL PERSONALE
DIRIGENTE.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria), BERTOLA GIORGIO,
VALETTI FEDERICO*

Protocollo CR n. 3762

Presentato in data 02/02/2015

10.02/2 Febbraio 2015
Eler

Att. I.H. Eler
AE



CC 02-18-02/199/2015/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 196

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione


OGGETTO: *Definizione e pubblicazione obiettivi del personale dirigente*

Premesso che:

- La legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, di recepimento dei principi del decreto legislativo n.150 del 2009 (c.d. "Brunetta"), ha previsto, con l'introduzione dell'art.36 sexies della l.r. 23/2008 il Piano e la relazione della performance.
- Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere trasparente il proprio operato ai cittadini, anche grazie alla pubblicazione e possibilità di accesso ai dati così come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."
- L'art 1 del citato Decreto recita "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."
- La lettera b) dell'art. 35 del citato Decreto prevede "forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative"

Considerato che:

- Una buona individuazione degli obiettivi è alla base di un processo di incentivazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi generali della Regione e indirettamente della collettività piemontese



- La lettera g) dell'art. 11 del citato Decreto prevede l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale *"le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato"*
- L'art. 36 septies lettera d) della Legge Regionale 23/2008 e ss.mm.ii prevede che la Regione consenta accessibilità **totale** all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, agli obiettivi, al valore atteso ed ai risultati raggiunti
- L'art. 8 comma 2 della Legge Regionale 14 /2014 sul Procedimento amministrativo afferma che *"Il rispetto dei termini del procedimento costituisce elemento di valutazione delle prestazioni del responsabile del procedimento."*

Preso atto che

- Che nella sezione trasparenza è pubblicata la parte variabile della retribuzione ma non sono rese note le componenti legate alla valutazione di risultato
- Gli obiettivi previsti per l'annualità 2014 prevedevano spesso la realizzazione di azioni oggetto della normale attività lavorativa di un dirigente (siglare atti, partecipare a riunioni, stilare calendari, redigere verbali o relazioni, firmare digitalmente le Pec) configurandosi pertanto come obiettivi di realizzazione, peraltro di attività non complesse, e non già obiettivi di risultato, come si presupporrebbe per un dirigente.

Si impegna la Giunta regionale:

A definire obiettivi non legati alla mera esecuzione di attività operative ma connessi al raggiungimento di risultati coerenti con le attività del settore di competenza

Ad introdurre alcuni elementi di valutazione trasversali legati all'andamento della spesa, al rispetto dei tempi di pagamento e al rispetto dei termini dei procedimenti, in particolar modo quando questi danno luogo a dei provvedimenti nei confronti di cittadini e imprese

A pubblicare nella sezione trasparenza del sito le schede obiettivo dei singoli dirigenti e l'esito finale in termini di raggiungimento degli stessi.